Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0288(COD)

23.1.2024

EMENDAMENTI
20 - 80

Progetto di relazione
Irene Tinagli
(PE757.907v01-00)

Statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese, che abroga il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

Proposta di regolamento
(COM (2023)0459 – C9-0316/2023 – 2023/0288(COD))

Emendamento 20
Monica Semedo

Proposta di regolamento
Visto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	visto il parere della Banca centrale europea del 24 novembre 2023,

Or. en

Emendamento 21
Monica Semedo

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) ***Le*** statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese nell'Unione europea sono ***necessarie*** per l'elaborazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche dell'Unione, in particolare quelle riguardanti la coesione economica, sociale e territoriale, la strategia europea per l'occupazione, il pilastro europeo dei diritti sociali e il semestre europeo.	(1) ***Dati accurati, tempestivi, affidabili e comparabili per la compilazione di*** statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese nell'Unione europea sono ***necessari*** per l'elaborazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche dell'Unione***, e per assolvere alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea***, in particolare quelle riguardanti la coesione economica, sociale e territoriale, la strategia europea per l'occupazione, il pilastro europeo dei diritti sociali insieme al piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali e il semestre europeo.

Or. en

Emendamento 22
Monica Semedo

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011[15] e il monitoraggio di salari minimi adeguati a norma della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] presuppongono informazioni accurate sull'evoluzione del costo orario del lavoro e dei livelli salariali negli Stati membri.	(2) La prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011[15] e il monitoraggio di salari minimi adeguati a norma della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] presuppongono informazioni accurate sull'evoluzione del costo orario del lavoro e dei livelli salariali***, sul tasso di copertura della contrattazione collettiva, sul livello del salario minimo legale e sulla percentuale di lavoratori coperti da tale salario minimo legale*** negli Stati membri.
[15] Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).	[15] Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).
[16] Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33).	[16] Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33).

Or. en

Emendamento 23
Irene Tinagli

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011[15] e il monitoraggio di salari minimi adeguati a norma della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] presuppongono informazioni accurate sull'evoluzione del costo orario del lavoro e	(2) La prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011[15] e il monitoraggio di salari minimi adeguati a norma della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] presuppongono informazioni accurate sull'evoluzione del costo orario del lavoro e dei livelli salariali ***come pure sulla***

dei livelli salariali negli Stati membri.	***copertura della contrattazione collettiva*** negli Stati membri.
[15] Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).	[15] Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).
[16] Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33).	[16] Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33).

Or. en

Emendamento 24
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) La Banca centrale europea utilizza le statistiche europee del mercato del lavoro relative alle imprese nel contesto della politica monetaria unica per monitorare i rischi di inflazione e deflazione derivanti dal costo del lavoro. Sono pertanto necessarie statistiche dell'Unione accurate, tempestive e comparabili sull'evoluzione del costo del lavoro.	(3) La Banca centrale europea utilizza le statistiche europee del mercato del lavoro relative alle imprese nel contesto della politica monetaria unica per monitorare i rischi di inflazione e deflazione derivanti dal costo del lavoro***, anche in relazione agli utili***. Sono pertanto necessarie statistiche dell'Unione accurate, tempestive e comparabili sull'evoluzione del costo del lavoro.

Or. en

Emendamento 25
Monica Semedo

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Al fine di elaborare statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese che siano accurate e comparabili tra i paesi, è necessario includere tutte le fonti di dati, comprese quelle relative al settore pubblico e alle piccole imprese.

Or. en

Emendamento 26
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) L'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego[18] necessita di dati comparabili sui salari percepiti da uomini e donne. La direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore[19] impone agli Stati membri di fornire alla Commissione dati aggiornati sul divario retributivo di genere con cadenza annuale e in modo tempestivo. Tale obbligo dovrebbe essere integrato da un adeguato quadro statistico necessario per la compilazione e la trasmissione dei dati sul divario retributivo di genere.	(6) L'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego[18] necessita di dati comparabili sui salari percepiti da uomini e donne. La direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore[19] impone agli Stati membri di fornire alla Commissione dati aggiornati sul divario retributivo di genere***, conformemente alla direttiva sulla trasparenza retributiva,*** con cadenza annuale e in modo tempestivo. Tale obbligo dovrebbe essere integrato da un adeguato quadro statistico necessario per la compilazione e la trasmissione dei dati sul divario retributivo di genere.
[18] Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del	[18] Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del

26.7.2006, pag. 23).

[19] Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (GU L 132 del 17.5.2023, pag. 21).

26.7.2006, pag. 23).

[19] Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (GU L 132 del 17.5.2023, pag. 21).

Or. en

Emendamento 27
Monica Semedo

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) L'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego[18] ***necessita*** di dati comparabili sui salari percepiti da uomini e donne. La direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore[19] impone agli Stati membri di fornire alla Commissione dati aggiornati sul divario retributivo di genere con cadenza annuale e in modo tempestivo. Tale obbligo dovrebbe essere integrato da un adeguato quadro statistico necessario per la compilazione e la trasmissione dei dati sul divario retributivo di genere.	(6) L'attuazione***, il monitoraggio e la valutazione*** del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego[18] ***necessitano*** di dati comparabili sui salari percepiti da uomini e donne. La direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore[19] impone agli Stati membri di fornire alla Commissione dati aggiornati sul divario retributivo di genere con cadenza annuale e in modo tempestivo. Tale obbligo dovrebbe essere integrato da un adeguato quadro statistico necessario per la compilazione e la trasmissione dei dati sul divario retributivo di genere.

[18] Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di

[18] Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di

trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).	trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).
[19] Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (GU L 132 del 17.5.2023, pag. 21).	[19] Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (GU L 132 del 17.5.2023, pag. 21).

Or. en

Emendamento 28
Monica Semedo

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Sulla base del piano d'azione per l'economia sociale e degli obiettivi stabiliti nella strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, in particolare sulla base dell'obiettivo di creare pari opportunità e garantire loro parità di accesso nel partecipare alla società e all'economia, sono necessari dati tempestivi, comparabili e accurati sulla partecipazione delle persone con disabilità al mercato del lavoro. Tali dati forniranno la tanto necessaria valutazione dei progressi compiuti negli sforzi comuni volti a ridurre i divari tra i tassi di occupazione e ad aumentare il tasso di occupazione delle persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 29
Monica Semedo

Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 ter) L'attuazione del principio di parità di trattamento indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica necessita di dati tempestivi, comparabili e accurati sui salari e sulle caratteristiche del lavoro delle persone di diversa origine razziale o etnica. Tali dati forniranno la tanto necessaria valutazione dei progressi compiuti nella riduzione della discriminazione nell'ambito dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, compresi i licenziamenti e la retribuzione.

Or. en

Emendamento 30
Monica Semedo

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Al fine di migliorare le statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese, è essenziale che i dati soddisfino i requisiti di qualità. La Commissione (Eurostat) dovrebbe pertanto fornire ulteriori orientamenti sulla gestione dei dati raccolti da fonti di scarsa qualità.

Or. en

Emendamento 31
Michael Kauch

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) La limitazione dell'onere supplementare per le imprese dovrebbe essere al centro del presente regolamento. La Commissione e gli Stati membri, in tutte le loro azioni connesse al presente regolamento, dovrebbero concentrarsi sull'obiettivo "one in, two out" relativamente gli obblighi di comunicazione e impegnarsi a utilizzare i dati in modo più efficiente. La raccolta di dati supplementari dovrebbe avvenire esclusivamente in funzione della "necessità di sapere" per conseguire gli obiettivi fondamentali del presente regolamento, anziché in base alla volontà di sapere, che avrebbe un impatto significativo sulla produttività e sulla competitività delle PMI europee.

Or. en

Emendamento 32
Michael Kauch

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di alleviare l'onere che grava sulle imprese, in particolare sulle PMI, è opportuno che le autorità statistiche nazionali prendano in considerazione fonti amministrative e ***innovative, il cui obiettivo principale non è*** la fornitura di statistiche, ***in sostituzione o a complemento delle indagini statistiche, nel rispetto delle*** prescrizioni in materia di ***qualità delle statistiche ufficiali***. I più recenti sviluppi tecnologici e digitali possono contribuire al conseguimento di tale obiettivo.	(9) Al fine di alleviare l'onere che grava sulle imprese, in particolare sulle PMI, è opportuno che ***per prima cosa*** le autorità statistiche nazionali prendano in considerazione fonti amministrative e ***altre fonti di dati già a disposizione delle autorità nazionali, regionali o locali per*** la fornitura di statistiche ***sul mercato del lavoro***, ***prima di introdurre*** prescrizioni ***aggiuntive*** in materia di ***comunicazione e, di conseguenza, un onere per le imprese dell'Unione***. I più recenti sviluppi tecnologici e digitali possono contribuire al conseguimento di tale obiettivo. ***Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per***

garantire che i dati pertinenti siano adeguatamente condivisi tra le autorità al fine di garantire il minor onere di comunicazione possibile per le imprese.

Or. en

Emendamento 33
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di alleviare l'onere che grava sulle imprese, in particolare sulle PMI, è opportuno che le autorità statistiche nazionali prendano in considerazione fonti amministrative e innovative, il cui obiettivo principale non è la fornitura di statistiche, in sostituzione o a complemento delle indagini statistiche, nel rispetto delle prescrizioni in materia di qualità delle statistiche ufficiali. I più recenti sviluppi tecnologici e digitali possono contribuire al conseguimento di tale obiettivo.	(9) Al fine di alleviare l'onere che grava sulle imprese, in particolare ***sulle imprese sociali,*** sulle PMI ***e sulle microimprese***, è opportuno che le autorità statistiche nazionali prendano in considerazione fonti amministrative e innovative, il cui obiettivo principale non è la fornitura di statistiche, in sostituzione o a complemento delle indagini statistiche, nel rispetto delle prescrizioni in materia di qualità delle statistiche ufficiali. I più recenti sviluppi tecnologici e digitali possono contribuire al conseguimento di tale obiettivo.

Or. en

Emendamento 34
Monica Semedo

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di alleviare l'onere che grava sulle imprese, in particolare sulle PMI, è opportuno che le autorità statistiche nazionali prendano in considerazione fonti amministrative e innovative, il cui	(9) Al fine di alleviare l'onere ***amministrativo e finanziario*** che grava sulle imprese, in particolare sulle PMI ***e sulle microimprese***, è opportuno che le autorità statistiche nazionali prendano in

obiettivo principale non è la fornitura di statistiche, in sostituzione o a complemento delle indagini statistiche, nel rispetto delle prescrizioni in materia di qualità delle statistiche ufficiali. I più recenti sviluppi tecnologici e digitali possono contribuire al conseguimento di tale obiettivo.	considerazione fonti amministrative e innovative, il cui obiettivo principale non è la fornitura di statistiche, in sostituzione o a complemento delle indagini statistiche, nel rispetto delle prescrizioni in materia di qualità delle statistiche ufficiali. I più recenti sviluppi tecnologici e digitali possono contribuire al conseguimento di tale obiettivo.

Or. en

Emendamento 35
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Al fine di limitare l'onere che grava sulle imprese, nei loro rapporti con queste ultime le autorità statistiche nazionali dovrebbero tenere conto del principio dell'efficacia in termini di costi ed evitare di imporre oneri eccessivi agli operatori economici, come sancito dall'articolo 338, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 36
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 ter) Il quadro che disciplina le statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese dovrebbe essere costantemente migliorato, anche in relazione agli aspetti della qualità dei dati

e alla riduzione degli oneri economici indebiti. Tuttavia, i nuovi metodi e le nuove procedure dovrebbero essere debitamente verificati prima che vengano incorporati nelle attività quotidiane degli istituti nazionali di statistica. A tal fine, la Commissione (Eurostat) e gli istituti nazionali di statistica dovrebbero condurre studi pilota e di fattibilità. Tali studi dovrebbero essere avviati dalla Commissione ed essere aperti alla partecipazione degli istituti nazionali di statistica su base volontaria. Per trarre le giuste conclusioni, i risultati di tali studi dovrebbero essere attentamente analizzati dalla Commissione e dagli istituti nazionali di statistica. Tali analisi dovrebbero essere messe a disposizione della comunità statistica e del grande pubblico.

Or. en

Emendamento 37
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Laddove le attività da svolgere a norma del presente regolamento comportassero il trattamento di dati personali, tale trattamento dovrebbe essere conforme alla normativa pertinente dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, ossia il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Conformemente al principio di minimizzazione dei dati stabilito in tali regolamenti, i dati forniti a norma del presente regolamento dovrebbero essere aggregati in modo tale che le persone

fisiche non possano essere identificate.

Or. en

Emendamento 38
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 ter) Il trattamento dei dati personali a fini statistici, che è considerato essere di interesse pubblico, dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate conformemente all'articolo 89 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1725. In particolare, dovrebbe essere garantito il rispetto del principio di anonimizzazione dei dati personali.

Or. en

Emendamento 39
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Il ricorso a tecniche di web scraping per raccogliere dati da siti web, per il fatto che consistono naturalmente in una ricerca non strutturata di quello che è pubblico su Internet, potrebbe non rispettare il principio dell'esattezza in ambito di protezione dei dati, nella misura in cui non vi è alcuna valutazione sull'affidabilità delle fonti. Le stesse prescrizioni in materia di qualità delle statistiche ufficiali (ad esempio il principio di accuratezza statistica e

affidabilità dei dati di base) potrebbero essere pregiudicate.

Or. en

Emendamento 40
Monica Semedo

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) La raccolta e il trattamento di dati personali dovrebbero essere proporzionati e conformi alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725. I dati trasmessi dovrebbero essere aggregati nella misura in cui le persone non possano essere identificate.

Or. en

Emendamento 41
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Ai fini di un'adeguata attuazione del presente regolamento negli Stati membri, dopo la data di entrata in vigore devono trascorrere almeno 12 mesi per la prima rilevazione di dati.	(14) Ai fini di un'adeguata attuazione del presente regolamento negli Stati membri, dopo la data di entrata in vigore devono trascorrere almeno 12 mesi per la prima rilevazione di dati. ***Dovrebbe pertanto applicarsi non prima del 1º gennaio 2026.***

Or. en

Emendamento 42
Irene Tinagli

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) "impresa sociale": soggetto di diritto privato che fornisce beni e servizi per il mercato in modo imprenditoriale e in conformità dei principi e delle caratteristiche dell'economia sociale, motivando la propria attività commerciale con obiettivi sociali o ambientali. Le imprese sociali possono essere configurate in varie forme giuridiche[1 bis];
	[1 bis] Raccomandazione del Consiglio, del 27 novembre 2023, sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale (C/2023/1344).

Or. en

Emendamento 43
Monica Semedo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) "altre fonti": i dati generati da un'entità non amministrativa, compresi documenti privati, siti web e banche dati, il cui obiettivo principale non è la fornitura di statistiche ufficiali;	(20) "altre fonti": i dati ***affidabili e di qualità*** generati da un'entità non amministrativa, compresi documenti privati, siti web e banche dati, il cui obiettivo principale non è la fornitura di statistiche ufficiali;

Or. en

Emendamento 44
Michael Kauch

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i dati pertinenti provenienti da registri nazionali, regionali o locali siano condivisi con le autorità statistiche nazionali nel pieno rispetto della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti nel presente regolamento e ridurre gli oneri burocratici per le imprese. Gli Stati membri effettuano indagini soltanto dopo aver compiuto sforzi ragionevoli per conseguire l'obiettivo di cui al comma precedente.

Or. en

Emendamento 45
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualsiasi trattamento di dati derivante dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), lascia impregiudicata la direttiva 2002/58/CE [1 bis] (direttiva e-privacy). Il ricorso a tecniche di web scraping è limitato ai dati non personali.
	[1 bis] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Or. en

Emendamento 46
Monica Semedo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) informazioni dettagliate circa le fonti e i metodi utilizzati tramite le relazioni sulla qualità di cui all'articolo 8, paragrafo 4.	3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) informazioni dettagliate circa le fonti e i metodi utilizzati tramite le relazioni sulla qualità di cui all'articolo 8, paragrafo 4. ***La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi, in base ad un'analisi adeguata, e prepara e pubblica relazioni e comunicazioni sulla qualità di tali dati. La Commissione (Eurostat) fornisce ulteriori orientamenti sulla gestione delle fonti classificate come "di scarsa qualità".***

Or. en

Emendamento 47
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Una condizione necessaria per la liceità del trattamento dei dati personali provenienti da tali fonti è l'esistenza di una base giuridica ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 e/o dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/1725. In caso di trattamento di categorie particolari di dati personali, si deve anche tenere conto del divieto generale di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1725 e delle rispettive eccezioni.

Or. en

Emendamento 48
Irene Tinagli

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– iii) copertura della contrattazione collettiva;

Or. en

Emendamento 49
Monica Semedo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– iii) tasso di copertura della contrattazione collettiva;

Or. en

Emendamento 50
Monica Semedo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – trattino 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– iv) livello del salario minimo legale;

Or. en

Emendamento 51
Monica Semedo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – trattino 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– v) percentuale di lavoratori coperti da salario minimo legale;

Or. en

Emendamento 52
Michael Kauch

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 per modificare l'elenco delle tematiche dettagliate, la periodicità, i periodi di riferimento e i termini per la trasmissione di dati di cui all'allegato.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la richiesta di sopprimere le deleghe di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 7, paragrafo 1, andrebbero soppresse anche le disposizioni sull'esercizio della delega di cui all'articolo 13.

Emendamento 53
Michael Kauch

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

4. Quando esercita il potere di adottare atti delegati a norma del paragrafo 3, la Commissione si assicura che le modifiche non comportino oneri significativi e sproporzionati per gli Stati membri e i rispondenti. A tal fine sono previsti gli studi di fattibilità indicati all'articolo 9, i cui risultati sono debitamente valutati e presi in considerazione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la richiesta di sopprimere le deleghe di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 7, paragrafo 1, andrebbero soppresse anche le disposizioni sull'esercizio della delega di cui all'articolo 13.

Emendamento 54
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Quando esercita il potere di adottare atti delegati a norma del paragrafo 3, la Commissione si assicura che le modifiche non comportino oneri significativi e sproporzionati per gli Stati membri e i rispondenti. A tal fine sono previsti gli studi di fattibilità indicati all'articolo 9, i cui risultati sono debitamente valutati e presi in considerazione.	4. Quando esercita il potere di adottare atti delegati a norma del paragrafo 3, la Commissione si assicura che le modifiche non comportino oneri significativi e sproporzionati per gli Stati membri e i rispondenti. A tal fine sono previsti gli studi di fattibilità indicati all'articolo 9, i cui risultati sono debitamente valutati e presi in considerazione ***prima dell'adozione degli atti delegati***.

Or. en

Motivazione

Chiarisce la sequenza: gli studi di fattibilità dovrebbero essere il primo passo.

Emendamento 55
Kira Marie Peter-Hansen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) sotto forma di dati aggregati, ad eccezione della tematica "struttura delle retribuzioni" di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), per la quale sono trasmessi microdati riguardanti i singoli dipendenti e le unità locali.	5. ***Qualsiasi trattamento di dati personali è limitato a quanto necessario e proporzionato rispetto alla finalità per la quale sono trattati.*** I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) sotto forma di dati aggregati ***in una misura tale che le persone non possano essere identificate***, ad eccezione della tematica "struttura delle retribuzioni" di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), per la quale sono trasmessi microdati riguardanti i singoli dipendenti e le unità locali. **.**

Or. en

Emendamento 56
Monica Semedo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La raccolta e il trattamento di dati personali sono conformi al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725. I dati trasmessi sono aggregati in una misura tale che le persone non possano essere identificate.

Or. en

Emendamento 57
Michael Kauch

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) dagli Stati membri ***in cui il numero annuo di dipendenti ha rappresentato più del 3 % del totale dell'UE*** in ciascuno degli ultimi tre anni consecutivi; ***e***	(a) dagli Stati membri in ciascuno degli ultimi tre anni consecutivi;

Or. en

Emendamento 58
Michael Kauch

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) dagli Stati membri della zona euro in cui il numero annuo di dipendenti ha rappresentato più del 3 % del totale della zona euro in ciascuno degli ultimi tre anni consecutivi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 59
Michael Kauch

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In caso di modifica dell'elenco degli Stati membri in cui il numero annuo di dipendenti è superiore alle soglie di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), la Commissione (Eurostat) ne informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati entro sei mesi dalla fine del periodo considerato per valutare la soglia del 3 %. Se le quote aggiornate dei dipendenti scendono al di sotto delle rispettive soglie di cui al paragrafo 1,	***soppresso***

lettere a) e b), lo Stato membro o gli Stati membri interessati sono autorizzati a interrompere la trasmissione delle stime iniziali a partire dal trimestre di riferimento del primo anno civile successivo alla data della notifica. Se le quote aggiornate superano tali soglie, lo Stato membro o gli Stati membri interessati trasmettono le stime iniziali a partire dal primo trimestre di riferimento del terzo anno civile successivo alla data della notifica.

Or. en

Emendamento 60
Michael Kauch

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) hanno ***uno*** o più dipendenti.	(b) hanno ***10*** o più dipendenti ***in equivalenti a tempo pieno***.

Or. en

Motivazione

Entrambe le parti dell'emendamento sono essenziali. Si tratta, da un lato, di innalzare la soglia a 10 dipendenti per proteggere le microimprese e, dall'altro, di fornire una base di calcolo affidabile specificando che il paragrafo in questione si riferisce agli equivalenti a tempo pieno.

Emendamento 61
Michael Kauch

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) hanno ***uno*** o più dipendenti.	(b) hanno ***10*** o più dipendenti ***in equivalenti a tempo pieno***.

Or. en

Motivazione

Entrambe le parti dell'emendamento sono essenziali. Si tratta, da un lato, di innalzare la soglia a 10 dipendenti per proteggere le microimprese e, dall'altro, di fornire una base di calcolo affidabile specificando che il paragrafo in questione si riferisce agli equivalenti a tempo pieno.

Emendamento 62
Michael Kauch

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) fanno parte di imprese con ***10*** o più dipendenti.	(b) fanno parte di imprese con ***20*** o più dipendenti.

Or. en

Emendamento 63
Irene Tinagli

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri raccolgono e forniscono dati separati sulle imprese sociali relativamente a tutte le tematiche di cui all'allegato.

Or. en

Emendamento 64
Michael Kauch

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 7	***soppresso***
Prescrizioni in merito ai dati ad hoc	
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13, al fine di integrare il presente regolamento, specificando le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire su base ad hoc, nel caso in cui, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, sia ritenuta necessaria la rilevazione di dati supplementari per far fronte a ulteriori esigenze in termini di dati statistici. Tali atti delegati specificano:	
(a) le tematiche dettagliate da fornire nella rilevazione di dati ad hoc in relazione ai domini e alle tematiche di cui all'articolo 4 e i motivi di tali ulteriori esigenze;	
(b) i periodi di riferimento e i termini per la trasmissione di dati.	
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 1 a decorrere dall'anno di riferimento 2028 e con un intervallo minimo di due anni tra ciascuna rilevazione di dati ad hoc.	
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le informazioni ad hoc di cui al paragrafo 1 e i metadati. Tali atti di esecuzione specificano i seguenti elementi tecnici, se del caso:	
(a) l'elenco e la descrizione delle variabili;	
(b) le classificazioni statistiche e le disaggregazioni dei dati;	
(c) le specifiche dettagliate delle unità statistiche interessate;	
(d) i metadati da trasmettere;	
(e) i periodi di rilevazione dei dati.	
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui	

all'articolo 14, paragrafo 2, non oltre 24 mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento pertinente.

Or. en

Motivazione

È necessario un ulteriore controllo parlamentare attraverso la procedura legislativa ordinaria, poiché la delega in questione potrebbe avere effetti significativi sugli obblighi di comunicazione per le imprese dell'Unione. Per coerenza con la richiesta di sopprimere le deleghe di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 7, paragrafo 1, andrebbero soppresse anche le disposizioni sull'esercizio della delega di cui all'articolo 13.

Emendamento 65
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13, al fine di integrare il presente regolamento, specificando le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire su base ad hoc, nel caso in cui, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, sia ritenuta necessaria la rilevazione di dati supplementari per far fronte a ulteriori esigenze in termini di dati statistici. Tali atti delegati specificano:	1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13, al fine di integrare il presente regolamento, specificando le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire su base ad hoc, nel caso in cui, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, sia ritenuta necessaria la rilevazione di dati supplementari per far fronte a ulteriori esigenze in termini di dati statistici ***che non possono essere altrimenti soddisfatte***. Tali atti delegati specificano:

Or. en

Emendamento 66
Michael Kauch

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi. ***Gli Stati membri provvedono affinché tale obbligo non aumenti gli oneri amministrativi a carico delle imprese.***

Or. en

Emendamento 67
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Su richiesta ***debitamente motivata*** della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono informazioni supplementari necessarie a valutare la qualità delle informazioni statistiche.	7. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono informazioni supplementari necessarie a valutare la qualità delle informazioni statistiche.

Or. en

Motivazione

L'onere della prova non dovrebbe essere troppo elevato in caso di dubbi sulla qualità delle statistiche.

Emendamento 68
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di migliorare le statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese o di alleviare l'onere che grava sulle imprese, la Commissione (Eurostat) può avviare studi pilota e di fattibilità.	1. Al fine di migliorare le statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese o di alleviare l'onere che grava sulle imprese, la Commissione (Eurostat) può avviare studi pilota e di fattibilità.

L'obiettivo di tali studi ***è*** migliorare la qualità e la comparabilità***,*** valutare nuove possibilità e applicare funzionalità innovative per rispondere alle esigenze degli utenti***,*** favorire una migliore integrazione tra le indagini e altre fonti di dati ***e*** ridurre l'onere a carico dei rispondenti. Gli studi tengono conto degli sviluppi tecnologici e digitali.	L'obiettivo di tali studi ***include almeno uno dei seguenti elementi:***
	- migliorare la qualità e la comparabilità ***della rilevazione di dati;***
	- valutare nuove possibilità e applicare funzionalità innovative per rispondere alle esigenze degli utenti***;***
	- favorire una migliore integrazione tra le indagini e altre fonti di dati***;***
	- ridurre l'onere a carico dei rispondenti***;***
	- migliorare il rapporto costo/efficacia della rilevazione di dati.
	Gli studi tengono conto degli sviluppi tecnologici e digitali***, ove possibile e opportuno***.

Or. en

Emendamento 69
Monica Semedo

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di migliorare le statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese o di alleviare l'onere che grava sulle imprese, la Commissione (Eurostat) può avviare studi pilota e di fattibilità. L'obiettivo di tali studi è migliorare la qualità e la comparabilità, valutare nuove possibilità e applicare funzionalità innovative per rispondere alle esigenze degli utenti, favorire una migliore integrazione tra le indagini e altre fonti di	1. Al fine di migliorare le statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese o di alleviare l'onere ***amministrativo e finanziario*** che grava sulle imprese***, in particolare PMI e microimprese***, la Commissione (Eurostat) può avviare studi pilota e di fattibilità. L'obiettivo di tali studi è migliorare la qualità e la comparabilità, valutare nuove possibilità e applicare funzionalità innovative per rispondere alle esigenze degli utenti,

dati e ridurre l'onere a carico dei rispondenti. Gli studi tengono conto degli sviluppi tecnologici e digitali.	favorire una migliore integrazione tra le indagini e altre fonti di dati e ridurre l'onere a carico dei rispondenti. Gli studi tengono conto degli sviluppi tecnologici e digitali.

Or. en

Emendamento 70
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I risultati di tali studi sono valutati dalla Commissione (Eurostat) in collaborazione con gli Stati membri e i principali portatori di interessi. La Commissione (Eurostat) redige relazioni sui risultati degli studi in collaborazione con gli Stati membri.	3. I risultati di tali studi sono valutati dalla Commissione (Eurostat) in collaborazione con gli Stati membri e i principali portatori di interessi. La Commissione (Eurostat) redige relazioni sui risultati degli studi in collaborazione con gli Stati membri. ***Le relazioni sono rese pubbliche.***

Or. en

Emendamento 71
Michael Kauch

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I risultati di tali studi sono valutati dalla Commissione (Eurostat) in collaborazione con gli Stati membri e i principali portatori di interessi. La Commissione (Eurostat) redige relazioni sui risultati degli studi in collaborazione con gli Stati membri.	3. I risultati di tali studi sono valutati dalla Commissione (Eurostat) in collaborazione con gli Stati membri e i principali portatori di interessi***, comprese le parti sociali***. La Commissione (Eurostat) redige relazioni sui risultati degli studi in collaborazione con gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 72
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il contributo finanziario dell'Unione non supera il ***90*** % dei costi ammissibili.	2. Il contributo finanziario dell'Unione non supera il ***75*** % dei costi ammissibili.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che gli istituti nazionali di statistica abbiano "interessi in gioco", il contributo fornito dal bilancio dell'UE non dovrebbe essere troppo elevato.

Emendamento 73
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora l'applicazione del presente regolamento o degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso richieda rilevanti modifiche del sistema statistico nazionale di uno Stato membro la Commissione, adottando atti di esecuzione, può concedere allo Stato membro deroghe della durata massima di ***due anni***. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.	Qualora l'applicazione del presente regolamento o degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso richieda rilevanti modifiche del sistema statistico nazionale di uno Stato membro la Commissione, adottando atti di esecuzione, può concedere allo Stato membro deroghe ***debitamente motivate*** della durata massima di ***un anno***. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Deroghe all'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere debitamente giustificate e limitarsi al periodo di tempo più breve possibile. Un anno dovrebbe essere sufficiente per porre rimedio a tutti i problemi esistenti.

Emendamento 74
Michael Kauch

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.	4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016***, come pure le parti sociali***.

Or. en

Emendamento 75
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Allegato – tabella – colonna 4 – riga 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogni ***quattro*** anni	Ogni ***sei*** anni

Or. en

Emendamento 76
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Allegato – tabella – colonna 4 – riga 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogni ***quattro*** anni	Ogni ***sei*** anni

Or. en

Emendamento 77
Monica Semedo

Proposta di regolamento
Allegato – tabella – colonna 3 – riga 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Caratteristiche del dipendente *Informazioni di carattere demografico, formativo, contrattuale e professionale su ciascun dipendente incluso nel campione.*	Caratteristiche del dipendente *Informazioni di carattere demografico, **geografico, compreso se il dipendente è un lavoratore migrante o transfrontaliero,** formativo, contrattuale e professionale su ciascun dipendente incluso nel campione.*

Or. en

Emendamento 78
Monica Semedo

Proposta di regolamento
Allegato – tabella

Dominio	Tematica	Tematica dettagliata	Periodicità	Periodo di riferimento	Termine per la trasmissione dei dati (1) (2)	Primo periodo di riferimento
Retribuzione	Struttura delle retribuzioni	Retribuzione Retribuzione totale annua e mensile e relative componenti, e retribuzione oraria corrisposta a ciascun dipendente incluso nel campione.	Ogni quattro anni	Anno civile	T+16 mesi	2026
		Caratteristiche del datore di lavoro Informazioni di carattere economico, giuridico, geografico e occupazionale sull'unità locale e sull'impresa cui				

		appartiene ciascun dipendente incluso nel campione.				
		Caratteristiche del dipendente Informazioni di carattere demografico, formativo, contrattuale e professionale su ciascun dipendente incluso nel campione.				
		Periodi lavorativi Informazioni sui periodi lavorativi retribuiti di ciascun dipendente incluso nel campione				
		Aspetti tecnici dell'indagine Informazioni sul campionamento e sulla rilevazione dei dati riguardanti ciascun dipendente incluso nel campione e il suo datore di lavoro (ad esempio, ponderazioni).				
	Divario retributivo di genere	Retribuzione oraria Retribuzione oraria dei dipendenti di sesso maschile e femminile in base alle principali caratteristiche del datore di lavoro e del dipendente e corrispondenti differenze relative tra la retribuzione oraria dei lavoratori di sesso maschile e quella di lavoratori di sesso femminile.	Ogni anno	Anno civile	T+13 mesi	2026

		Dipendenti Numero di dipendenti di sesso maschile e femminile in base alle caratteristiche del datore di lavoro e del dipendente.				
	Salario minimo	**Livello del salario minimo legale**	**Ogni due Anni**	**Anno civile**		**2026**
		Numero e percentuale di lavoratori coperti dal salario minimo legale				
Costo del lavoro	Struttura del costo del lavoro	Costo del lavoro Costi totali sostenuti dal datore di lavoro per l'assunzione di manodopera e componenti di tali costi.	Ogni quattro anni	Anno civile	T+18 mesi	2028
		Ore lavorate Ore effettivamente lavorate dalle tipologie principali di dipendenti.				
		Ore retribuite Ore retribuite per tipologia principale di dipendenti.				
		Dipendenti Numero di dipendenti per tipologia principale.				
		Unità locali Informazioni sulle unità locali incluse nel campione.				
	Indice del costo del lavoro	Indice trimestrale del costo del lavoro per ora lavorata Indice trimestrale del costo del lavoro per ora lavorata, a seconda della tipologia dei costi;	Ogni trimestre	Trimestre (anno civile)	- Stime iniziali: T+45 giorni - Dati definitivi: T+65 giorni	Primo trimestre del 2026

		serie temporali non corrette e corrette.				
		Indice trimestrale del costo totale del lavoro Serie temporali non corrette e corrette.				
		Indice trimestrale delle ore lavorate Serie temporali non corrette e corrette.				
		Costo annuo del lavoro Livelli del costo annuo del lavoro (ponderazioni) a seconda della tipologia di costi.	Ogni anno	Anno civile	Fine del primo trimestre dell'anno T+1 + 65 giorni	
Domanda di manodopera	Posti di lavoro vacanti	Posti vacanti Informazioni sui posti vacanti registrati; serie temporali non corrette e corrette.	Ogni trimestre	Trimestre (anno civile)	- Stime iniziali: T+45 giorni - Dati definitivi: T+70 giorni	Primo trimestre del 2026
		Posti occupati Informazioni sui posti occupati registrati; serie temporali non corrette e corrette.				

Or. en

Emendamento 79
Monica Semedo

Proposta di regolamento
Allegato – tabella

Dominio	Tematica	Tematica dettagliata	Periodicità	Periodo di riferimento	Termine per la trasmissione dei dati (1) (2)	Primo periodo di riferimento
Retribuzione	Struttura delle retribuzioni	Retribuzione Retribuzione totale annua e mensile e relative componenti, e	Ogni quattro anni	Anno civile	T+16 mesi	2026

		retribuzione oraria corrisposta a ciascun dipendente incluso nel campione.				
		Caratteristiche del datore di lavoro Informazioni di carattere economico, giuridico, geografico e occupazionale sull'unità locale e sull'impresa cui appartiene ciascun dipendente incluso nel campione.				
		Caratteristiche del dipendente Informazioni di carattere demografico, formativo, contrattuale e professionale su ciascun dipendente incluso nel campione.				
		Periodi lavorativi Informazioni sui periodi lavorativi retribuiti di ciascun dipendente incluso nel campione				
		Aspetti tecnici dell'indagine Informazioni sul campionamento e sulla rilevazione dei dati riguardanti ciascun dipendente incluso nel campione e il suo datore di lavoro (ad esempio, ponderazioni).				
	Divario retributivo di genere	Retribuzione oraria Retribuzione oraria dei dipendenti di sesso maschile e femminile in base alle principali caratteristiche del datore di lavoro e del dipendente e	Ogni anno	Anno civile	T+13 mesi	2026

		corrispondenti differenze relative tra la retribuzione oraria dei lavoratori di sesso maschile e quella di lavoratori di sesso femminile.				
		Dipendenti Numero di dipendenti di sesso maschile e femminile in base alle caratteristiche del datore di lavoro e del dipendente.				
	Contrattazione collettiva Copertura	**Numero e percentuale di dipendenti coperti da contratti collettivi**	**Ogni due anni**	**Anno civile**	**T+13 mesi**	**2026**
Costo del lavoro	Struttura del costo del lavoro	Costo del lavoro Costi totali sostenuti dal datore di lavoro per l'assunzione di manodopera e componenti di tali costi.	Ogni quattro anni	Anno civile	T+18 mesi	2028
		Ore lavorate Ore effettivamente lavorate dalle tipologie principali di dipendenti.				
		Ore retribuite Ore retribuite per tipologia principale di dipendenti.				
		Dipendenti Numero di dipendenti per tipologia principale.				
		Unità locali Informazioni sulle unità locali incluse nel campione.				
	Indice del costo del lavoro	Indice trimestrale del costo del lavoro per ora lavorata Indice trimestrale del costo del lavoro per ora	Ogni trimestre	Trimestre (anno civile)	- Stime iniziali: T+45 giorni - Dati definitivi:	Primo trimestre del 2026

		lavorata, a seconda della tipologia dei costi; serie temporali non corrette e corrette.			T+65 giorni	
		Indice trimestrale del costo totale del lavoro Serie temporali non corrette e corrette.				
		Indice trimestrale delle ore lavorate Serie temporali non corrette e corrette.				
		Costo annuo del lavoro Livelli del costo annuo del lavoro (ponderazioni) a seconda della tipologia di costi.	Ogni anno	Anno civile	Fine del primo trimestre dell'anno T+1 + 65 giorni	
Domanda di manodopera	Posti di lavoro vacanti	Posti vacanti Informazioni sui posti vacanti registrati; serie temporali non corrette e corrette.	Ogni trimestre	Trimestre (anno civile)	- Stime iniziali: T+45 giorni - Dati definitivi: T+70 giorni	Primo trimestre del 2026
		Posti occupati Informazioni sui posti occupati registrati; serie temporali non corrette e corrette.				

Or. en

Emendamento 80
Irene Tinagli

Proposta di regolamento
Allegato – tabella

Dominio	Tematica	Tematica dettagliata	Periodicità	Periodo di riferimento	Termine per la trasmissione dei dati (1) (2)	Primo periodo di riferimento
Retribuzione	Struttura delle retribuzioni	Retribuzione Retribuzione totale annua e mensile e relative componenti, e retribuzione	Ogni quattro anni	Anno civile	T+16 mesi	2026

		oraria corrisposta a ciascun dipendente incluso nel campione.				
		Caratteristiche del datore di lavoro Informazioni di carattere economico, giuridico, geografico e occupazionale sull'unità locale e sull'impresa cui appartiene ciascun dipendente incluso nel campione.				
		Caratteristiche del dipendente Informazioni di carattere demografico, formativo, contrattuale e professionale su ciascun dipendente incluso nel campione.				
		Periodi lavorativi Informazioni sui periodi lavorativi retribuiti di ciascun dipendente incluso nel campione				
		Aspetti tecnici dell'indagine Informazioni sul campionamento e sulla rilevazione dei dati riguardanti				

		ciascun dipendente incluso nel campione e il suo datore di lavoro (ad esempio, ponderazioni).				
	Divario retributivo di genere	Retribuzione oraria Retribuzione oraria dei dipendenti di sesso maschile e femminile in base alle principali caratteristiche del datore di lavoro e del dipendente e corrispondenti differenze relative tra la retribuzione oraria dei lavoratori di sesso maschile e quella di lavoratori di sesso femminile.	Ogni anno	Anno civile	T+13 mesi	2026
		Dipendenti Numero di dipendenti di sesso maschile e femminile in base alle caratteristiche del datore di lavoro e del dipendente.				
	Copertura della contrattazione collettiva	**Numero di dipendenti coperti da contratti collettivi**	**Ogni anno**	**Anno civile**	**T+13 mesi**	**2026**
Costo del lavoro	Struttura del costo del lavoro	Costo del lavoro Costi totali sostenuti dal datore di lavoro per l'assunzione di manodopera e	Ogni quattro anni	Anno civile	T+18 mesi	2028

		componenti di tali costi.				
		Ore lavorate Ore effettivamente lavorate dalle tipologie principali di dipendenti.				
		Ore retribuite Ore retribuite per tipologia principale di dipendenti.				
		Dipendenti Numero di dipendenti per tipologia principale.				
		Unità locali Informazioni sulle unità locali incluse nel campione.				
	Indice del costo del lavoro	Indice trimestrale del costo del lavoro per ora lavorata Indice trimestrale del costo del lavoro per ora lavorata, a seconda della tipologia dei costi; serie temporali non corrette e corrette.	Ogni trimestre	Trimestre (anno civile)	- Stime iniziali: T+45 giorni - Dati definitivi: T+65 giorni	Primo trimestre del 2026
		Indice trimestrale del costo totale del lavoro Serie temporali non corrette e corrette.				
		Indice trimestrale delle ore lavorate				

		Serie temporali non corrette e corrette.				
		Costo annuo del lavoro Livelli del costo annuo del lavoro (ponderazioni) a seconda della tipologia di costi.	Ogni anno	Anno civile	Fine del primo trimestre dell'anno T+1 + 65 giorni	
Domanda di manodopera	Posti di lavoro vacanti	Posti vacanti Informazioni sui posti vacanti registrati; serie temporali non corrette e corrette.	Ogni trimestre	Trimestre (anno civile)	- Stime iniziali: T+45 giorni - Dati definitivi: T+70 giorni	Primo trimestre del 2026
		Posti occupati Informazioni sui posti occupati registrati; serie temporali non corrette e corrette.				

Or. en